SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1954

(23ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » **(722)** (*Di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 259, 261, 262, 263, 265, 266, 268, 271, 272, 273 278, 279, 280, 284, 285
BARBARESCHI 269, 270, 280, 284
BITOSSI . 260, 263, 266, 267, 271, 272, 276, 278
BOCCASSI . . . 262, 263, 264, 272, 277, 282
BOLOGNESI 264, 276, 277, 281
BOSI 263, 268, 276, 279, 282, 284
DE BOSIO 271, 272, 277, 279, 284
GRAVA, *relatore* 261, 262, 263, 265, 266, 270, 276, 280, 283, 284
MANCINO 265, 266, 268, 283,
MARINA 264, 270
MERLIN Angelina 277
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 271, 276, 277, 278, 280, 283
VARALDO 264, 285
ZANE 272

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini Saggio, Spallicci, Varaldo, Zagami e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Fiore, Spasari e Zucca, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Boccassi, Artiaco e Bosi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti » (722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella passata seduta abbiamo esaurito la discussione generale. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

Sono stati presentati una serie di emendamenti ad alcuni articoli del disegno di legge, emendamenti che sono in relazione alle note tesi sostenute da alcuni colleghi della Commissione, in sede di discussione generale. Ragione per cui mi lusingo che l'illustrazione degli emendamenti possa essere contenuta in termini tali che ci consentano di procedere con una certa rapidità.

Iniziamo pertanto l'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo familiare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

BITOSSI. Desidero prendere la parola su questo articolo 1, per rispondere al senatore De Bosio. Egli ha impostato tutto il suo discorso in sede di discussione generale sulla dizione di questo articolo che parla esclusivamente di proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, ecc. Il senatore De Bosio ha sostenuto che tutti gli emendamenti, che tendono a democratizzare l'ente facendo partecipare alle votazioni dei diversi organismi della Cassa mutua tutti coloro che pagano e che di conseguenza sono assistiti, sarebbero privi di ogni fondamento giuridico, per il motivo che la legge non è fatta per tutti coloro che usufruiscono dei benefici e che ne subiscono gli oneri, ma è fatta per il titolare giuridico dell'azienda, cioè a dire per il capo famiglia, cioè a dire per uno solo.

Da questa concezione è stata poi tratta la conseguenza che gli altri sono dei beneficiari, che non hanno alcun diritto proprio.

Ora, proprio in sede di discussione di questo articolo che contiene tale affermazione di massima, intendo precisare, salvo poi a riprendere il problema quando si esamineranno gli articoli sui quali noi abbiamo presentato degli emendamenti, che la tesi del senatore De Bosio, sostenibile forse da un punto di vista giuridico, se fosse però estesa a tutte le altre istituzioni mutualistiche, verrebbe addirittura a snaturare lo stesso concetto democratico.

Giuridicamente, va bene, ma bisogna adattare questo principio ad una determinata situazione. Anche da un punto di vista giuridico, del resto, se vi sono delle responsabilità penali dei componenti della famiglia, queste ricadono sui medesimi. Se il figlio maggiorenne ha commesso delle azioni illecite, non ne è responsabile il padre. Se poi il figlio è minorenne, la situazione non cambia, a meno che non vi sia una responsabilità del padre per mancata sorveglianza sul figlio minore.

Ma vorrei estendere queste considerazioni ad altre attività. Ci sono famiglie in cui un componente è proprietario da un punto di vista giuridico; però ci sono tre, quattro componenti della famiglia che portano anche essi il loro contributo di lavoro. Che figura hanno giuridicamente queste persone? Se sono dei lavoratori alle dipendenze del capo famiglia devono percepire, o si deve presupporre che percepiscano, una retribuzione dal loro datore di lavoro, che è il loro genitore o comunque il proprietario della terra, e che debbano per questa attività essere assicurati presso un ente particolare di fronte al quale essi abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto di elezione degli organi. Oppure, non sono lavoratori alle dipendenze del capo famiglia ed allora partecipano all'attività di questo per il benessere della famiglia; in questo caso uno è il proprietario dei mezzi di produzione, ma gli altri portano il loro contributo, in modo da rendere possibile il reddito di questi mezzi di produzione. Non vedo, quindi, perchè dovremmo escluderli dal portare un contributo concreto e fat-

tivo all'amministrazione della Cassa mutua, cui contribuiscono pagando.

Se si dovesse negare questa facoltà ai coltivatori diretti, dovremmo negarla anche alla famiglia operaia. Anche lì c'è un capo famiglia, c'è una proprietà se non altro del nome che il capo famiglia porta e trasmette ai propri figli.

Così se si dovesse creare una Cassa mutua per gli operai, dovremmo attribuire il diritto di partecipare alla gestione della Cassa mutua solo al capo famiglia escludendone i figli che pure lavorano in attività diverse e pagano i contributi.

Voi capite, dunque, che la tesi del senatore De Bosio, se è accettabile da un punto di vista strettamente giuridico, va però adattata alle situazioni concrete e sopratutto allo spirito della democrazia che nel nostro Paese deve essere applicata veramente ed efficacemente.

Dovevo fare questa dichiarazione sull'articolo 1, per giustificare in linea generale gli emendamenti da noi presentati ad altri articoli. Noi siamo convinti di essere nel giusto e siamo convinti che, se voi non li accetterete, compirete un atto non proprio antigiuridico, ma certo contrario allo spirito democratico.

GRAVA, *relatore*. Io dovrei dilungarmi per rispondere al collega Bitossi. Parlerò invece in stile telegrafico.

Dal punto di vista giuridico il senatore Bitossi ha riconosciuto l'esattezza della nostra tesi. Veda, senatore Bitossi, non è vero che tutti debbano rispondere delle loro azioni, sia in linea civile, sia in linea penale, sia che abbiano compiuto gli anni 21, sia che abbiano una età inferiore a questa. Rispondono solo coloro che hanno la capacità di comprendere e di volere: così dice il Codice penale. In linea civile la cosa è diversa. Per quel che riguarda, invece, la questione particolare che qui ci interessa, potrei essere d'accordo nel voler estendere a tutti gli assicurati ed assistiti la facoltà di partecipare a questo diritto di eleggere gli organi della mutua, ma voglio pregarvi di dirmi se c'è un solo istituto, un solo iscritto che possa partecipare alla amministrazione di quelle che sono le Casse mutue. Perchè non è vero che paghino tutti; a tutti debbono essere accreditate le somme, ma chi paga qui è uno solo, ed il titolo originario è di uno; gli altri lo derivano da quello. Io avevo anche accennato, nella mia replica, alla famosa *communio incidens familiaris*: il reddito dei campi, del fondo, affluisce alla cassa unica ed è uno solo che l'amministra. È il proprietario che provvede al vestito per tutti con i fondi della cassa; così pure provvede alle scarpe, al vitto, al pagamento di tutte quelle che sono le indennità, e quel che rimane nella cassa non lo divide con gli altri: resta a sua disposizione.

Dalle nostre parti, il giovane di 16 anni, come quello di 21 anni o di 24 o di 25, non ha il diritto di pretendere dal genitore, almeno fino a che questi abbia ancora gli occhi aperti, la sua quota di eredità! È uno quello che provvede ed è il capo famiglia, sia dal punto di vista giuridico, sia da quello pratico dell'amministrazione.

Ho fatto moltissime cause in materia e ci sono anche degli studi in proposito, che mi sembra di avervi già indicato, relativi alla *communio incidens familiaris*, studi eseguiti particolarmente da un mio amico, l'avvocato professore Verga.

Non l'ho detto, ma sarei d'accordo a che tutti gli iscritti, con le dovute limitazioni, naturalmente, partecipassero all'amministrazione di queste mutue; ma oggi, credetelo, non è assolutamente possibile. Questo, almeno, in linea generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

GRAVA, *relatore*. Mi permetto di far osservare agli onorevoli colleghi che in questo articolo, vi è un errore puramente materiale, di stampa. Precisamente dove si parla del « decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 242, » deve leggersi invece « decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai coltivatori diretti di cui al precedente articolo 1 ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

b) assistenza ospedaliera;

c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;

d) assistenza ostetrica.

Le modalità, i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 13, lettera *d*).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Il primo di essi, presentato dai senatori Bosi ed altri, tende ad aggiungere al primo comma, dopo la lettera *d*) le seguenti lettere: « *e*) assistenza farmaceutica; *f*) cure balneo-termali e idropiniche, protesi dentarie, apparecchi protesici e presidii terapeutici ».

BOCCASSI. Senza ripetere quello che ho già detto in sede di discussione generale, è mio desiderio richiamare la vostra attenzione sul fatto che, con questo provvedimento di legge, noi abbiamo stabilito di estendere l'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti, i quali lavoratori non possono curarsi con i soli propri mezzi. Ora, egregi colleghi, il dare una assistenza sanitaria, vale a dire dare al coltivatore diretto l'assistenza del medico e poi non concedergli il mezzo per poter lottare contro la malattia, pare a me una incongruenza addirittura inconcepibile.

Se noi vogliamo veramente estendere a questa categoria il diritto all'assistenza, perchè riconosciamo la sua condizione di bisogno e perchè intendiamo attuare il disposto costituzionale non possiamo privarla dell'assistenza farmaceutica. Senza di essa, infatti, l'opera del medico verrebbe ad essere svuotata di ogni pratica utilità, e l'assistenza verrebbe perciò nella realtà ad essere negata.

Con il nostro emendamento, abbiamo chiesto poi la concessione a questa categoria delle cure balneo-termali ed idropiniche, protesi dentarie, apparecchi protesici e presidi terapeutici.

Se vi è infatti una categoria che ha bisogno di cure termali, fra tutte le categorie di lavoratori, più ancora degli operai, è proprio quella dei coltivatori diretti. Il coltivatore diretto, con le cure termali, potrebbe spesso riacquistare quell'equilibrio biologico che è venuto meno in seguito a determinate malattie. Ripeto, se c'è una categoria di lavoratori che ha questa esigenza, per il genere di lavoro che fa, è proprio quella dei coltivatori diretti. Il negare a questi lavoratori le cure termali vuol dire costringerli a cure assai lunghe per ristabilire il proprio stato di salute in determinati casi.

Non so se sono riuscito a rendere chiaro questo mio concetto. Ad ogni modo, lo sottopongo alla vostra attenzione.

GRAVA, *relatore*. Ho già parlato in proposito, sia nella relazione, sia nella replica. Noi riconosciamo che nella legge vi sono lacune anche gravi, se si vuole, ma d'altra parte abbiamo cominciato a dare ai coltivatori diretti tutto quello che fino a questo momento era possibile dare. In seguito potremo dare anche l'assistenza farmaceutica e nessuno ne sarà più lieto di noi.

Ragione per cui debbo dichiararmi contrario all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo, di cui ho dato prima lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il primo comma nel testo di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bitossi, Bosi, Bolognesi e Merlin Angelina hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Collegato a questo, è un emendamento dei senatori Bolognesi, Bosi e Mariani, tendente a sostituire la dizione del quarto comma con la seguente: « Ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalità e limiti stabiliti, per i salariati fissi, dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 e successive modificazioni, nonchè dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 ».

BOSI. La questione è molto semplice e riguarda il sistema di assistenza nell'interno delle mutue. Si dice all'articolo 13 che spetta al Consiglio centrale di approvare il regolamento per l'assistenza ai coltivatori diretti. Ora io posso avere la massima fiducia che si terrà conto di tutte le esperienze, però è un fatto che la materia è già regolata per legge e non si vede la ragione per cui si debba adottare un sistema diverso. Non si vede insomma la ragione di non estendere ai coltivatori diretti le norme in vigore per altre Casse mutue. È molto più opportuno stabilire fin d'ora nella legge il modo con il quale l'assistenza verrà data, salvo poi a modificare il sistema stesso non solo per i coltivatori diretti, ma per tutte le categorie assistite dalle mutue.

BOCCASSI. Il problema del regolamento è molto importante, perchè noi tutti sappiamo per esperienza che attraverso il regolamento di assistenza si può venire a svisare, a correggere, a cancellare completamente la legge stessa. Io mi associo quindi alle considerazioni del collega Bosi perchè si adotti il sistema oggi in vigore per le altre mutue, salvo poi a procedere ai miglioramenti richiesti dalle circostanze.

BITOSSI. Io vorrei aggiungere molto brevemente alcune argomentazioni che giustificano gli emendamenti da noi presentati. Con questa legge noi fissiamo dei contributi a carico dei coltivatori diretti e dello Stato. Ora, dal momento che siamo dei parlamentari, dobbiamo preoccuparci del modo come verrà speso sia il denaro dello Stato, che contribuisce con 1500 lire per ogni coltivatore diretto, che quello dei coltivatori. Allora noi dobbiamo sapere con quali modalità verranno effettuate le prestazioni e queste modalità dobbiamo indicare in questo articolo 3 richiamandoci a quanto stabilito per i salariati fissi. Infatti l'assistenza può essere fatta bene o fatta male, a seconda del regolamento delle prestazioni, e non vedo perchè di questo regolamento debba essere lasciato arbitro il Consiglio centrale.

Come ho detto, noi siamo dei parlamentari e dobbiamo preoccuparci degli interessi dello Stato. Ora potrebbe accadere, per ipotesi, che l'assistenza fosse regolata in modo tale che le spese siano coperte dal contributo statale. Se da un lato potrei essere contento perchè i coltivatori diretti non pagheranno niente, dall'altro non potrei accettare che lo Stato intervenga al 100 per cento. Ecco perchè trovo inopportuno demandare il regolamento al Consiglio centrale, che non sappiamo su quali cri-

teri potrà basarsi. (*Interruzione del senatore Angelini*). Voi dovreste essere d'accordo con noi perchè dare questa facoltà ad un Consiglio centrale che non sappiamo da chi sarà composto e diretto, può creare degli inconvenienti a danno dei lavoratori o anche a danno dello Stato.

Non vedo poi perchè debbano essere esclusi dalla assistenza i colpiti da malattie che rientrana nell'àmbito dei consorzi antitubercolari. Io mi domando: cosa avverrà quando un medico della Cassa mutua dei coltivatori diretti, visitando un ammalato dubiterà che questi abbia un inizio di affezione polmonare, cioè quando ci sarà un caso dubbio? La Cassa mutua dirà all'ammalato: sei affetto da t.b.c., vai al dispensario antitubercolare dello Stato. Io mi auguro allora che la diagnosi che farà il sanitario del dispensario sia di t.b.c., ma se per disgrazia anche quel medico sarà in dubbio, cosa succederà dell'ammalato? Chi gli farà le lastre? Le fa il dispensario o le fa la Cassa mutua? Il dispensario non vorrà farle e neppure la Cassa mutua.

Io vi prego quindi di considerare questa incongruenza. Non facciamo l'assistenza a metà, non facciamo vedere che vogliamo dare dei benefici ai lavoratori, mentre invece nella realtà dei fatti saranno tante le deficienze che questi lavoratori non risentiranno alcun vantaggio dalla legge.

VARALDO. Voglio fare osservare al senatore Bitossi che in base all'articolo 13 il regolamento sarà fatto dal Consiglio centrale, ma sarà approvato dal Ministero.

Circa il fatto dell'assistenza ai tubercolotici, faccio presente che nessuna Cassa di malattia dà l'assistenza ai t.b.c. Le stesse difficoltà tra Cassa malattia e dispensario potrebbero sorgere con l'I.N.A.M. e con l'Istituto della previdenza sociale, ma in pratica non si verificano.

MARINA. Le ragioni esposte dai colleghi Bosi, Boccassi e Bitossi hanno messo in luce la lacunosità di questo disegno di legge. Io però ritengo che questo debba essere una legge-provino. Piuttosto che accogliere le giuste osservazioni tecniche dei colleghi che porterebbero al rinvio del disegno di legge alla Camera, io credo che convenga, come dissi in sede di discussione generale, approvare ora il provvedimento e poi, una volta rilevati gli inconvenienti nella pratica attuazione, apportarvi le necessarie modifiche. Questa, come ho detto, è una legge-provino, che dovrà anche servirci di esempio per tutte le altre leggi sull'assistenza, che dovrà essere resa obbligatoria per tutti, abbienti o non abbienti, come avviene in Inghilterra.

Ecco perchè, pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni fatte, sono dell'opinione che si debba ora approvare questo disegno di legge, e poi, se sarà il caso, apportare delle modificazioni con una legge correttiva.

BOCCASSI. In merito all'assistenza ai t.b.c., faccio osservare che se è vero che il dispensario è tenuto a visitare gli affetti da t.b.c., non ha però l'obbligo di ricoverarli. Il dispensario infatti obietta all'ammalato: se sei assistito dall'I.N.A.M., fatti ricoverare da quell'Istituto, ma l'I.N.A.M. risponde che non ha obblighi di assistenza per i t.b.c. Quindi il coltivatore diretto, come l'operaio assistito dall'I.N.A.M., non saprà da chi farsi curare.

BOLOGNESI. Gli emendamenti da noi presentati tendono, a mio parere, a rendere più comprensibile la legge ai coltivatori diretti e a dare a questi una assistenza maggiore. Questo articolo è formulato in maniera tale che i coltivatori diretti non possono capirlo; non è chiaro che cosa spetti loro.

D'altra parte si dice: noi riconosciamo che questo disegno di legge non è perfetto, ma approviamolo ugualmente, perchè in base alla esperienza provvederemo con altro progetto di legge a correggerne i difetti. Allora già in partenza si ammette che il provvedimento non è congegnato chiaramente e questo è grave, dato che esso è diretto ad una categoria che per la prima volta dovrebbe beneficiare delle prestazioni sanitarie.

I coltivatori diretti vogliono una legge chiara per non trovarsi sin dal primo momento di fronte ad una delusione. Invece è evidente che con questa legge ci saranno numerosi casi in cui il coltivatore diretto sarà sballottato da un istituto all'altro, il che ingenererà in lui ogni diffidenza e perplessità sulla legge.

GRAVA, *relatore*. Basta considerare la categoria dei lavoratori cui questo disegno di legge si riferisce, vale a dire lavoratori autonomi, per far cadere tutte le osservazioni fatte.

Infatti i regolamenti esistenti a proposito di assistenza non possono essere applicati a questa categoria particolare.

Osservo poi che trattasi di un regolamento amministrativo e non legislativo, regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero in base al penultimo comma dell'articolo 5 e all'ultimo comma dell'articolo 13.

In quanto alla perfezione, lo abbiamo detto subito che non possiamo pretendere di fare una legge perfetta, ma che vogliamo solo gettare delle basi sicure sulle quali, col tempo, potremo edificare e migliorare. Cose perfette in questo mondo non ve ne sono ed io ricordo che ho terminato la mia relazione dicendo: oggi non è l'ultimo giorno.

Io mi auguro che un altro anno, quando discuteremo il disegno di legge sugli artigiani, potremo, se questo provvedimento avrà avuto pratica attuazione, eliminare le deficienze che avremo riscontrato nella sua applicazione pratica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

La votazione dell'emendamento sostitutivo del quarto comma si intende preclusa dalla precedente votazione.

Mi perviene in questo momento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Ai coltivatori diretti e loro familiari, di cui all'articolo 1, spettano in caso di malattia tutte le prestazioni, indennità economica giornaliera esclusa, prevista per i lavoratori dell'industria dalle vigenti disposizioni ».

Osservo che non è più proponibile in quanto abbiamo già approvato la prima parte dell'articolo in questione.

Metto ai voti il secondo, il terzo e il quarto comma nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'intero articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'articolo 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo articolo 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

Da parte dei senatori Bosi, Mariani e Bolognesi, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « gli assicurati titolari di aziende » con le altre « gli assicurati con età superiore ai 21 anni ».

MANCINO. Io sono favorevole a questo emendamento che tende a dare gli stessi diritti a tutti coloro che beneficiano dell'assistenza.

Ci sarebbe da discutere molto sulla posizione giuridica di questi assistiti, ma ciò ci porterebbe troppo lontano.

Se adottiamo la norma contenuta nell'articolo 4, tendente a conferire tale diritto esclusivamente ai titolari di azienda, gli altri che, facendo parte del nucleo familiare ed essendo di età superiore ai 21 anni, contribuiscono per un complesso di elementi alla economia familiare, ma sono distaccati e conducono attività economiche separate, ne resteranno esclusi.

Quante complicazioni, allorchè si dovrà applicare questo principio! La Cassa mutua, quando si troverà di fronte alla pratica attuazione di tali disposizioni di legge, si tro-

verà necessariamente di fronte ad una quantità di dubbi e di difficoltà.

Per la valutazione di cui all'articolo 1 ci basiamo sul 50 per cento della capacità lavorativa della famiglia superiore a quella occorrente per il fondo; ma per gli altri diritti?

Anche nell'alta Italia e nell'Italia centrale si verificano casi di questo genere.

Ora, noi ci rendiamo conto che non è possibile fare di questa legge una cosa perfetta, ma dobbiamo cercare di realizzarla nel modo più perfetto possibile, ed almeno di eliminare i maggiori inconvenienti.

Questa è la ragione per cui presentiamo il nostro emendamento, che preghiamo di considerare e studiare.

GRAVA, *relatore*. Faccio osservare al senatore Mancino che la eccezione non ha fondamento: o questi lavoratori fanno parte del nucleo familiare, ed allora naturalmente rientrano in quest'àmbito e sono assicurati per questo titolo, oppure lavorano il fondo come salariati, ed allora hanno diritto all'assistenza per un altro titolo, non solo, ma spetta loro una assistenza più larga, perchè non sono lavoratori diretti.

MANCINO. Ma questi sono pochissimi!

GRAVA, *relatore*. Non so quanti siano; comunque, l'obiezione sollevata dal senatore Mancino mi sembra infondata.

Ci possono essere invece due o più comuni titolari del diritto di proprietà; in tal caso tutti i comproprietari hanno gli stessi diritti dei proprietari.

MANCINO. Ma la Mutua non li accetterà!

Forse non ci si rende conto della gravità del problema da noi prospettato; può darsi che in alcune zone esso non si presenti frequentemente. Ma è necessario che venga preso in considerazione, perchè casi di questo genere sono tutt'altro che rari.

Un titolare d'azienda ha un nucleo familiare che può essere di 20, 30, 50 o anche 100 persone; tra queste, oltre al titolare dell'azienda, vi possono essere benissimo dei titolari di azienda ad altro titolo.

Di fronte a questi casi, la Mutua non ammetterà i diritti dei componenti il nucleo familiare.

Dobbiamo preoccuparci di modificare il disegno di legge in questo senso.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bosi, Mariani e Bolognesi al primo comma dell'articolo 4, non accettato dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Allo stesso comma dell'articolo 4 è stato presentato, da parte del senatore Bitossi, un altro emendamento sostitutivo subordinato al precedente, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « Gli assicurati titolari di azienda » con le altre: « Gli assicurati capi famiglia ».

BITOSSI. L'emendamento da me presentato si spiega da sè: noi riteniamo che sarebbe giusto ed equo che tutti gli assicurati rientrassero in questo diritto; ma, poichè non avete accettato il precedente emendamento, ammettete almeno i capi famiglia ad usufruire di tale beneficio! Titolare dell'azienda è molto spesso il capo famiglia.

GRAVA, *relatore*. È perfettamente inutile modificare in tal senso la legge, perchè titolare dell'azienda può essere il proprietario o colui che ha stipulato il contratto; può essere uno solo o possono essere due o tre, nel qual caso abbiamo due o tre titolari del diritto. Il capo famiglia può essere benissimo una persona diversa dal proprietario; e d'altra parte si verificherà spesso il caso che il titolare, essendo abbastanza anziano, dia una delega a un contadino più giovane. Pertanto, se è dei giovani contadini che vi preoccupate, come noi, considerate che saranno proprio essi che rappresenteranno i titolari del diritto in queste Casse mutue.

Anche il secondo emendamento, dunque, è assorbito dal testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento sostitu-

tivo del senatore Bitossi, non accettato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

È istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonchè all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'asistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonchè all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 6.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

BITOSSI. Desidero fare una dichiarazione di voto: noi voteremo quest'articolo così come ci è stato trasmesso, ma il fatto che non abbiamo presentato emendamenti nè all'articolo 5 nè all'articolo 6 non vuol dire che, secondo noi, tali norme siano perfette; tutt'altro! Vi sono una quantità di lacune che sarebbero state me-

ritevoli di emendamento, per perfezionare la legge e renderla più aderente ai bisogni ed alle necessità dei coltivatori diretti.

Ma non abbiamo presentato richieste di modificazioni perchè anche noi entriamo nell'ordine di idee suggerito dal collega Marina, che cioè non è possibile fare in questo caso una legge perfetta. Per tale motivo, dove le lacune non sono gravi, abbiamo lasciato le cose come stanno; ed abbiamo presentato emendamenti soltanto dove l'imperfezione è tale da rendere assolutamente necessaria una modifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

c) determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardanti i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere *b*), *d*) e *f*), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.

Su questo articolo i senatori Mancino, Bolognesi, Mariani e Barbareschi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo la lettera *g*) la seguente lettera: « *h*) nominare il Direttore della Cassa mutua provinciale ».

Faccio presente che questo emendamento all'articolo 7 è collegato con un altro emendamento all'articolo 14, presentato dai senatori Barbareschi, Bitossi, Bosi, Bolognesi e Mancino, tendente a sopprimere la lettera *d*) del primo comma, che contempla appunto la nomina del direttore della Cassa mutua provinciale da parte della Giunta centrale.

MANCINO. Il presente emendamento si propone di rimediare a due inconvenienti. Il primo è questo: mentre nell'articolo 6 si stabilisce che la Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo, e si specifica come questo è composto, si demanda poi la nomina del direttore della Cassa mutua provinciale alla Giunta centrale.

Ora, noi crediamo che sia più democratico, più coerente alla norma generale, affidare la nomina di questo direttore al Consiglio direttivo della Cassa, inserendone la relativa disposizione nell'articolo 7.

BOSI. Su tale questione non ci siamo, prima di ora, soffermati molto: io solo ne ho fatto un accenno in sede di discussione generale. Ora, mi sembra che tale questione sia strettamente legata ad un principio di democrazia; scusate se torno sull'argomento, ma bisogna rendersi conto delle conseguenze delle norme che intendiamo votare.

La nomina del direttore di una Cassa mutua provinciale da parte dell'organismo centrale crea di fatto una situazione che noi non possiamo ammettere. Dobbiamo tener conto del fatto che il direttore di una Mutua, come di qualsiasi istituto assicurativo, essendo incaricato della direzione giornaliera e della realizzazione giornaliera dei compiti alla Mutua affidati, diventa — lo sanno tutti coloro che hanno avuto una certa esperienza in questo

settore — colui il quale ha effettivamente nelle mani l'organizzazione provinciale. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno, si può riunire anche più frequentemente, se vuole; però resta il fatto che nella esplicazione della sua attività la Mutua dipende giornalmente dal direttore, il quale dipende a sua volta dall'organismo centrale, perchè è l'organismo centrale che lo ha eletto.

È evidente che, ogni qual volta sorgono — e noi sappiamo che possono sorgere — conflitti tra l'organismo eletto democraticamente, in prima o in seconda istanza, e il direttore eletto dal centro, la forza del centro è tale da impedire per lungo tempo, e qualche volta da eludere, la volontà espressa dall'organo democraticamente eletto.

Di tali esperienze ne abbiamo a iosa. E, d'altra parte, questo intervento dall'alto non dà alcuna garanzia di retta amministrazione e di applicazione dello statuto interno; ed anche questo lo sappiamo per esperienza.

Per cui, alla fine, attraverso il direttore nominato dall'alto, accade che un organismo nominalmente democratico diventa di fatto l'organismo più accentrato, attraverso il quale la volontà del centro, buona o cattiva che sia — generalmente cattiva, perchè se è buona non sorgono conflitti — si manifesta. Ed è proprio quando la volontà del centro non si indirizza secondo quanto chiede lo statuto e quanto si prefiggono gli scopi dell'Ente, che tale volontà trionfa, e che in ogni caso viene a mancare proprio il rispetto della volontà dei soci.

Quali sono le ragioni per cui il direttore della Mutua deve essere nominato da Roma? Forse non c'è nella Provincia la possibilità da parte del Consiglio, che diventa con questo sistema di elezione il più scelto possibile, di trovare, magari, sul posto, una degna persona capace di amministrare bene gli enti provinciali nelle funzioni ad essi assegnate? Non c'è nessuno che possa trovare delle obiezioni a questa possibilità da parte del Consiglio di scegliere un buon direttore di Mutua provinciale, il quale d'altra parte, proprio perchè soggetto al diretto controllo dell'organismo provinciale, può essere indotto ad applicare le disposizioni della legge e le norme generali dell'assistenza secondo quelli che sono i bisogni locali, mentre il Consiglio può intervenire a stimolare la sua attività nella direzione della mutua; cosa che non avviene da parte del centro, che tiene conto di interessi generali, i quali troppe volte vanno a sovrapporsi agli interessi locali.

È una cosa molto seria, che del resto entra nell'àmbito di certi concetti di autonomia locale che i colleghi dell'altra parte dovrebbero riconoscere ed applicare anche in questo campo, perchè altrimenti, se si parla di autonomia necessaria, in regime democratico, a rafforzare la democrazia, e poi viceversa ad ogni occasione questa autonomia viene negata e compressa, allora c'è una contraddizione tra quello che si dice e quello che si fa.

Io ritengo che quella che si vuole introdurre sia una delle dizioni che dovrebbero instradare la legge ad accogliere elementi di democrazia, che fino a questo momento non esistono.

Ho voluto mettere in rilievo questi elementi, perchè mi sembra abbiano un'importanza molto grande; adesso spetta alla maggioranza decidere se effettivamente ritiene necessario che la Giunta centrale di Roma nomini anche i direttori provinciali.

BARBARESCHI. Ci siamo trovati moltissime volte, nella nostra Commissione, in condizione di dover prendere provvedimenti di urgenza, per far fronte a determinate situazioni, ed in più di un'occasione abbiamo concordato approvazioni sollecite, anche su problemi per i quali eravamo in molti ad essere in dubbio sulla bontà specifica dei provvedimenti in discussione.

Il disegno di legge in esame si vorrebbe approvare rapidamente, ritengo, per utilizzare già per quest'anno gli stanziamenti avvenuti. Ho però l'impressione che, se apportassimo quelle modifiche che sono veramente necessarie, il ritardo nella promulgazione della legge sarebbe così lieve da non pregiudicare affatto la sollecita applicazione.

Vi è un lato di questo problema al quale io ho guardato con una certa simpatia; è proprio quello delle autonomie comunali e provinciali. A mio parere — ebbi già occasione di dirlo altre volte e quindi non mi dilungherò ad illustrare tale concetto — l'assistenza malattia è una cosa assai diversa dall'assistenza generica previdenziale. Mentre nel campo delle pensioni

noi abbiamo un limite di età accertato attraverso lo stato civile, e quindi indiscusso, ed abbiamo anche un accertamento per l'invalidità che normalmente è controllato da una Commissione medica nazionale, la quale gira nei vari compartimenti e quindi contribuisce a fissare un criterio unico per il riconoscimento della invalidità, nel campo delle malattie, invece, se a noi manca il controllo, l'assistenza, la collaborazione locale, non possiamo far nulla.

Ho quindi guardato con speciale simpatia all'attuale provvedimento, perchè è da tempo immemorabile che almeno una parte di noi auspica la regolamentazione della assistenza malattia attraverso le Casse compartimentali. Non ci dimentichiamo degli esperimenti ai quali noi abbiamo assistito e che abbiamo controllato, e specialmente degli esperimenti attuati nelle Casse distrettuali dell'Austria ed in quelle della Venezia Giulia dopo la guerra del 1915-18; molti di noi, che sono anziani, li ricorderanno.

Ed ho accolto con particolare attenzione la proposta di questo nuovo esperimento proprio perchè, dovendo noi, in prosieguo di tempo, rivedere tutto il problema dell'assistenza malattia, pensavo che il presente provvedimento, anche se di portata modesta, potesse costituire un elemento di paragone per i successivi esperimenti.

Ma tale elemento di paragone viene a scomparire, se noi affidiamo la nomina del direttore provinciale, che è l'anima di questa organizzazione, alla Giunta centrale, e se noi lo facciamo dipendere dal centro. In tal modo non avremo niente: avremo una lustra di democrazia amministrativa nella Provincia, avremo un direttore provinciale funzionario ed una assoluta non partecipazione degli associati; avremo ancora una volta, e forse in peggio, una copia dell'Istituto nazionale assistenza malattie.

Io credo che, se noi accettassimo la modificazione proposta — e con questa ve ne potrebbe essere qualche altra di modesta entità — e rinviassimo il provvedimento alla Camera dei deputati, dopo pochi giorni il disegno di legge sarebbe approvato, ed in tal modo, senza pregiudicare la sollecita applicazione della legge, avremmo forse effettivamente stabilito le condizioni di un esperimento sul quale io richiamo la vostra particolare attenzione. Sarà assai difficile, ripeto, trovare il modo di far funzionare l'assicurazione malattia accentrandola in un organismo nazionale con la mancanza della collaborazione locale, tanto necessaria in questo ramo, che è totalmente diverso dagli altri rami delle assicurazioni già funzionanti. Per questi motivi darò voto favorevole all'emendamento in esame.

MARINA. Parrà strano ai colleghi che anche io sia dell'avviso che la nomina del Direttore non venga dall'alto, ma dal basso. Io sono sempre stato contrario a queste nomine dall'alto, nonostante la mia ideologia; e questa è una delle lacunosità del disegno di legge che mi avevano lasciato perplesso sulla sua approvazione nel testo presentato, pur essendo prevalente nel mio pensiero la consapevolezza dell'utilità di una sollecita approvazione.

Il collega Barbareschi ha espresso il desiderio che l'emendamento in esame possa essere accolto, insieme a qualche altra piccola modifica, perchè in pochi giorni eventualmente la Camera potrà far suoi tali emendamenti, e il provvedimento potrà essere definitivamente approvato.

Io ho grossi dubbi in proposito perchè anche io sono del parere che un direttore locale potrà dare una collaborazione molto più diretta e si sentirà maggiormente legato ai suoi assistiti.

Ma per le ragioni già dette, cioè per la necessità dell'approvazione immediata di questo disegno di legge, non sono disposto a votare favorevolmente all'emendamento.

BARBARESCHI. Non possiamo partire dal presupposto che già l'anno venturo dovremo modificare la legge.

GRAVA, *relatore*. La Giunta centrale è composta dalle Casse mutue provinciali e quindi non può dirsi che l'ordine venga dal centro.

D'altra parte, data la categoria di persone che vogliamo assistere, io sono del parere che sia meglio che si tratti di un estraneo, perchè i contadini — tutti sappiamo come sono fatti — potranno parlargli con più coraggio.

Quanto ancora al fatto che la legge non sia perfetta, ne siamo convinti, ma il meglio è

nemico del bene. L'onorevole Marina dice che ha dei grossi dubbi, ma se dovessimo introdurre un emendamento, sarebbe il caso di rivedere la legge completamente, dando l'assistenza farmaceutica, l'assistenza odontoiatrica, ecc.

Io ho però la certezza, dato il lungo cammino che ha compiuto questo disegno di legge, che se si dovesse riandare alla Camera dei deputati verremmo quanto meno a perdere gli 11 miliardi di questo anno. Approviamo la legge: se avrà dei difetti, saremo qui per correggerla.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Senza dubbio questo emendamento tocca uno dei punti più delicati del disegno di legge: però dobbiamo anche essere convinti che tutto il problema delle assicurazioni previdenziali si inserisce in una realtà concreta che ha uno sviluppo ed una dinamica. Ora in questo sviluppo e in questa dinamica, leggi come questa non vanno giudicate astrattamente, ma in base ad una situazione concreta. Molto di questa legge dipenderà dalla sua applicazione, anzi direi che questa legge sarà buona o meno a seconda dell'applicazione. Di fronte, però, ad una situazione così varia come la nostra, così difforme fra Sud e Nord, occorre stabilire alcuni elementi di uniformità per non incorrere in sbandamenti. In seguito, stabilita una certa prassi, si potrà vedere se non convenga, con un semplicissimo emendamento adottare un altro sistema. Se nel nostro Paese fosse molto diffuso lo spirito di mutualità, non avrei difficoltà a prendere in considerazione le osservazioni del senatore Barbareschi, ma questa educazione alla mutualità si sta facendo e si farà anche attraverso questa legge.

Io credo quindi che si possa accettare con tranquilla coscienza quanto ha stabilito la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Mancino di cui è già stata data lettura.

DE BOSIO. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Noi dobbiamo tener presente che siamo nel campo amministrativo e non nel campo politico, in cui si potrebbero discutere idee astratte ed avere delle particolari opinioni per motivi ideologici. In questo caso dobbiamo tener presente il criterio di una buona amministrazione e, come ha sottolineato il rappresentante del Governo, occorre uniformità nell'indirizzo di tutte le Casse. È quindi opportuno che sia la Giunta centrale, organo democratico, a nominare i direttori delle varie sedi provinciali al fine di imprimere un indirizzo unitario al sistema amministrativo.

Sono quindi contrario all'emendamento, non perchè io ritenga che il sistema debba essere perfezionato successivamente, ma perchè sono convinto dell'opportunità di un indirizzo unitario.

BITOSSI. Vorrei fare un rilievo che forse potrà preoccupare i colleghi dell'altra parte. Noi discutiamo in sede legislativa un disegno di legge che interessa milioni di cittadini italiani e che quindi avrebbe dovuto seguire la prassi costante di un esame in Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza segue un criterio diverso, assegnando molti importanti provvedimenti alle Commissioni in sede legislativa.

BITOSSI. Lei permetterà che io esprima il mio punto di vista. Perchè questo disegno di legge dovrebbe andare in Assemblea? Perchè i cittadini italiani, particolarmente quelli interessati, dovrebbero venire a conoscenza pubblicamente delle diverse posizioni che il Parlamento assume trattando questi importanti problemi.

Il Presidente del Senato, quando ha preso la decisione di deferire alle Commissioni disegni di legge di notevole rilevanza, ha anche fatto approntare queste nuove aule nelle quali vi sono dei posti destinati al pubblico. Infatti il Parlamento dovrebbe essere una campana di vetro perchè tutti possano vedere quel che vi si fa e tutti possano ascoltare quel che i rappresentanti del popolo dicono in determinate questioni. Se questo disegno di legge fosse discusso in Assemblea, con molta probabilità ciò che viene affermato qui non sarebbe stato detto. Qui tutti affermano che il progetto è pieno di lacune ...

DE BOSIO. Non è vero.

BITOSSI. Solo lei in questa ultima dichiarazione di voto ha detto di essere convinto che il disegno di legge è ben fatto. Con questa affermazione si è dato la patente di antidemocratico. Tutti gli altri dicono che il provvedimento ha molte lacune, ma che dobbiamo fare l'esperimento e solo dopo, ad esperimento compiuto, provvedere ad eliminare gli inconvenienti.

Io affermo però che quando si vuol tentare un esperimento bisogna creare i presupposti perchè l'esperimento riesca, e non lasciare tante lacune che lo compromettano *a priori*. Ora se voi accettate lo spirito dei nostri emendamenti ma non modificate il disegno di legge, condannate a morte certa le mutue che oggi volete creare. Oppure è vostra intenzione tornare qui tra uno, due anni e dire: il Parlamento ha mostrato la sua buona intenzione di venire incontro alla categoria dei coltivatori diretti, ma poichè questa è una categoria tutta particolare non è possibile continuare a dare l'assistenza? Voi state preparando la strada a questo ed io ho voluto prendere la parola per dirvi: noi abbiamo presentato degli emendamenti; alcuni possono essere respinti perchè sorgeranno contrasti di vedute, ma se voi continuate a dirci che accettate lo spirito dei nostri emendamenti e poi non li volete introdurre nel disegno di legge, non è escluso che noi, prima che si arrivi alla votazione finale, avvalendoci della norma di regolamento, chiediamo la rimessione del disegno di legge in Assemblea. In quella sede ciascuno potrà sostenere pubblicamente le proprie tesi.

Vi preghiamo quindi, d'ora in avanti, di esaminare attentamente i nostri emendamenti. Se siete d'accordo, approvateli. Non ci dite che volete evitare il ritorno alla Camera, perchè ciò equivarrebbe ad affermare che il Senato non deve svolgere alcuna funzione; tanto varrebbe allora che il Parlamento fosse composto di una sola Camera.

BOCCASSI. Io voterò a favore di questo emendamento per non mettermi nella posizione assurda di quei colleghi che, riconoscendo l'errore, vi persistono. Le leggi dobbiamo cercare di farle bene e se ci sono dei difetti dobbiamo correggerli. Questo dice la logica più elementare.

ZANE. Dichiaro di votare contro l'emendamento per i motivi espressi molto chiaramente dal senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Mancino ed altri, di cui è già stata data lettura, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

c) procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonchè all'amministrazione, del personale — ad eccezione del direttore — con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

d) redigere le note di qualifica del direttore;

e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

f) approvare i contratti di fornitura;

g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un Commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od

altri motivi, si riducesse a meno della metà o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato, nel termine di quindici giorni, ricorso alla Federazione nazionale. La gestione commissariale non può durare più di cinque mesi ed entro tale termine il Commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta dal presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Da parte dei senatori Barbareschi, Bosi, Bitossi e Bolognesi, è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma, lettera *c*), le parole « ad eccezione del direttore ». Questo emendamento è precluso dalla votazione del precedente emendamento sull'articolo 7.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

BOSI. Noi votiamo contro questo articolo perchè anch'esso contiene delle norme che non si ispirano a princìpi democratici. Infatti si dice alla lettera *h*) che spetta alla Giunta esecutiva provvedere alla nomina di un Commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà. Sarebbe come dire che, in caso di carenza di un certo numero dei membri del Parlamento, il Governo nominerà un dittatore in attesa che si rifacciano le elezioni. Questo è un sistema non certamente democratico, tanto è vero che la nostra Costituzione provvede ben diversamente.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 8 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui: uno effettivo, con funzione di presidente, nominato dal Prefetto; uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti; uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale.

Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

eleggere ogni tre anni 20 membri del Consiglio centrale e 3 membri effettivi, e 2 supplenti del Collegio sindacale centrale;

approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonchè il bilancio consuntivo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, di concerto con il Ministro del tesoro su designazione del Consiglio centrale;

b) dai 20 consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti. Nel caso che il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti subentrerà a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

(*È approvato*).

Art. 13.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi di cui all'articolo 22, lettera *b*) e *c*);

c) approvare il piano di ripartizione dei proventi di cui alla lettera *b*) secondo criteri di solidarietà nell'ambito nazionale;

d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie;

e) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa gestite dalle Casse mutue comunali ed all'adozione di forme di assistenza integrativa;

f) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia;

h) decidere sull'impiego dei fondi, sull'acquisto o sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla competenza del Consiglio dalla presente legge o all'esame del medesimo da parte del presidente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Da parte dei senatori Bitossi, Merlin Lina, Bosi e Bolognesi, è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, la lettera *d*). Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 14.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia dei coltivatori;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia dei coltivatori;

d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali;

e) decidere sui ricorsi in seconda istanza degli assicurati in materia di prestazioni;

f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

g) approvare i contratti di fornitura;

h) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali di un Commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di necessità funzionali. Contro detto provvedimento è dato ricorso, nel termine di quindici giorni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La gestione commissariale non può durare più di sei mesi ed entro tale ter-

mine il Commissario dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo;

i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;

l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto all'esame della Giunta da parte del presidente.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Da parte dei senatori Barbareschi, Bitossi, Bosi, Bolognesi e Mancino è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, la lettera *d*). Anche questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

In caso di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore centrale.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.

Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.

(*È approvato*).

Art. 17.

Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore centrale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

(*È approvato*).

Art. 18.

I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 22, lettera *b*), riuniti in assemblea comunale provvedono, ogni tre anni e nelle forme previste dall'articolo 29, alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri.

Il titolare di azienda può essere rappresentato, di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda.

Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

Spetta all'assemblea comunale decidere sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua in ordine alle forme facoltative ed integrative previste dall'articolo 4, determinandone i limiti e le modalità di attuazione.

Detta assemblea, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo, per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta, ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio.

All'articolo 18 sono stati presentati cinque emendamenti.

I primi tre, rispettivamente dei senatori Bosi ed altri, Merlin Lina ed altri, Bolognesi ed altri, propongono di sostituire nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo rispettivamente alle parole « i coltivatori titolari di azienda », il « titolare di azienda », « ogni titolare di azienda », le altre « gli assicurati con età superiore ai 21 anni », « l'assicurato con età superiore ai 21 anni », « ogni assicurato con età superiore ai 21 anni ».

Questi emendamenti debbono considerarsi preclusi.

C'è poi un emendamento del senatore Bitossi ed altri col quale si propone di aggiungere, nel quarto comma, dopo le parole « modalità di attuazione », le altre « approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio direttivo e fissare le direttive per l'attuazione dei compiti della Cassa comunale ».

Conseguentemente il senatore Bolognesi ed altri propongono di sopprimere, nel quinto comma dell'articolo, le parole « per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta ».

BITOSSI. Il quinto comma dell'articolo 18 stabilisce che l'assemblea si riunisce « per ascoltare » la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta. Ora, ascoltare vuol dire stare in silenzio, mentre se vogliamo veramente che un organismo sia democratico, deve essere riconosciuta la facoltà di discutere ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi.

Forse mi direte che ascoltare vuol dire prendere anche la parola per esprimere il proprio punto di vista; ma nel suo senso proprio ascoltare vuole dire soltanto prendere atto e tacere.

Mi direte anche che questa è una lacuna, che siamo in via sperimentale, ecc. Ma io vi domando se è possibile che si convochi questa assemblea unicamente perchè ascolti una relazione, senza poi che alcuno possa prendere la parola.

In sostanza il nostro emendamento vuole democratizzare questo organismo, colmando una lacuna della legge che mi sembra veramente grave.

GRAVA, *relatore*. A me sembra sia implicito che l'assemblea, dopo aver ascoltato, possa interloquire.

BOSI. Non è affatto implicito: io anzi penso che, se ci saranno delle proteste, si chiameranno i carabinieri e si cacceranno i soci, perchè la legge non dice affatto che si può discutere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È vero che qui abbiamo un'assemblea alla quale si farà una relazione sulle condizioni della assistenza. Dove è però che la base potrà imprimere una direttiva? Nella elezione del Consiglio direttivo, e i membri dell'assemblea, appunto per poter scegliere coloro cui demandano questi poteri, debbono essere informati sull'andamento dell'organismo di cui fanno parte.

Inoltre, in base al quarto comma dell'articolo 18 l'assemblea può essere convocata, e delibera sulla eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua. Quindi non c'è nulla contro la democrazia, che si attua attraverso lo strumento delle elezioni. L'assemblea può essere paragonata ad un comizio elettorale, e mi sembra che l'obbligo di dare ogni anno una relazione ufficiale sull'andamento della gestione sia una garanzia.

BOSI. Ma le elezioni del Consiglio direttivo avvengono ogni tre anni.

BOLOGNESI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Onorevoli colleghi, credete proprio che i contadini non siano sensibili a queste cose? Volete veramente ammettere che il contadino accetti tutto quello che gli si dice, senza poter discutere? Voi stessi dite che in sostanza si fanno oggi degli esperimenti, perchè il contadino, secondo voi, non è in possesso di quelle capacità che riconoscete ad altre categorie.

Ma credete proprio che il contadino non sia sensibile al fatto che in questa assemblea egli deve solamente ascoltare, senza la possibilità di intervenire, per criticare il modo con il quale si è amministrato, o per chiedere chiarimenti?

L'onorevole Sottosegretario ci dice che il quarto comma dell'articolo 18 dà all'assemblea

la facoltà di deliberare sull'eventuale estensione dei compiti della Cassa; potrà cioè deliberare ulteriori contributi per estendere l'assistenza, ma niente altro.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In quella sede farà tutte le critiche che vorrà.

BOLOGNESI. Potrà discutere solamente circa l'aumento dei contributi.

Faccio osservare che in qualsiasi società il Consiglio di amministrazione sottopone ai soci, azionisti od altro, le risultanze del bilancio, e chiunque può intervenire, discutere, approvare o non approvare il bilancio. Solo i contadini verranno messi in questa condizione di minorità; secondo voi i contadini sono dei minorenni, quasi dei bambini che vanno ad ascoltare il maestro ed hanno l'obbligo di stare in silenzio e dire sempre di sì. In questo articolo non c'è più alcun concetto di democrazia.

Per queste ragioni voterò a favore degli emendamenti proposti.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La parola ascoltare sta a significare soltanto che in quella sede non si delibera

MERLIN ANGELINA Dichiaro che voterò a favore degli emendamenti. Aggiungo che non vi faccio il torto di credere che non comprendiate quanto stiamo dicendo. Ma ormai la formulazione del progetto è questa volete che passi così, ed io, non solo dalla legislatura in corso sono abituata a questo sistema

Ho parlato con parecchie delegazioni venute qui, che hanno cercato di avvicinare anche voi, senza riuscirvi. Vi avrebbero detto cosa pensano di questo progetto e debbo dire che, più che sul punto della mancanza dell'assistenza farmaceutica, essi ci hanno intrattenuto sulla mancanza di democraticità della legge, il che prova che questi cittadini che ritenete, più che minorenni, come ha detto il senatore Bolognesi, dei minorati, quasi incapaci di giudicare, sono invece in grado di assolvere ai compiti che noi intendiamo affidare loro Si tratta di persone sensibili alle idee di democrazia, si tratta insomma di una categoria che si evolve con i tempi, e che vuole progredire. Andate a parlare con i contadini, ma non solo con quelli che hanno molti quattrini; parlate piuttosto con i contadini umili e modesti, e vi accorgerete quanto siano preparati per dirigere essi stessi le loro organizzazioni.

Pertanto mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti, che non sono frutto della nostra fantasia, tanto meno di demagogia, ma sono il frutto della nostra esperienza e dei nostri contatti diretti con le categorie interessate che hanno i loro sacrosanti diritti

DE BOSIO. Non dobbiamo dimenticare che siamo in campo amministrativo. L'assemblea nomina il Consiglio direttivo che è quindi espressione diretta della volontà dell'assemblea; il Consiglio lavora come rappresentanza dell'assemblea e quando compie l'importantissimo atto di riferire sull'opera da lui svolta raccoglie intorno a sè i suoi elettori. Faccio il paragone con il Consiglio comunale, eletto dalla cittadinanza. Quale è l'obbligo del cittadino nei confronti del Consiglio? Quello di seguire l'attività del Consiglio da esso eletto, senza poter intervenire nelle sue decisioni. Il bilancio l'approva il Consiglio comunale, come qui lo approva il Consiglio direttivo. Pertanto siamo perfettamente a posto sotto il profilo della democraticità: non dobbiamo scendere ad esagerazioni che distruggerebbero questo principio e renderebbero impossibile l'amministrazione di queste Casse mutue.

Mi dichiaro perciò contrario agli emendamenti.

BOCCASSI Voterò a favore degli emendamenti, che a mio avviso correggono una lacuna della legge Notate che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 18, l'assemblea può riunirsi anche in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei componenti dell'assemblea o la maggioranza del Consiglio. L'assemblea, ad esempio, potrebbe essere chiamata a decidere su eventuali infrazioni, anche di carattere finanziario, commesse dal Consiglio direttivo. Ma anche in questo caso, una volta riunita, in base alla dizione della legge, dovrà limitarsi ad ascoltare e tacere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti congiuntamente i due emendamenti al quarto ed al quinto comma dell'articolo 18. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'articolo 18, elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale secondo le modalità ed i termini indicati dalla Cassa mutua provinciale;

b) determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista alla lettera *d*) del successivo articolo 22;

c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze rientranti nella competenza della Cassa mutua comunale in base alle direttive generali della Federazione nazionale;

d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione.

Le delibere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), sono sottoposte alla approvazione della Cassa mutua provinciale. Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla spedizione.

Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti: uno effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale, due effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea comunale. Il Collegio eleggerà nel suo seno il presidente.

I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

I senatori Bitossi, Barbareschi e Bolognesi propongono di sostituire, nel secondo comma, alla parola « approvare » l'altra « predisporre ».

Questo emendamento era in relazione agli emendamenti all'articolo 18 già discussi e non approvati. Esso è quindi precluso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prima che si proceda alla votazione dell'articolo 19 vorrei far notare come qui sia chiaro il concetto di un potere delegato che gli assistiti affidano al Consiglio direttivo. Non si va quindi contro ad un criterio di democraticità; siamo semplicemente nell'àmbito di un potere delegato.

BITOSSI. Con il nostro emendamento intendevamo normalizzare l'attività dell'assemblea, dandole la facoltà di approvare o meno i bilanci predisposti dal Consiglio direttivo.

Al senatore De Bosio che si è riferito per analogia ai Consigli comunali, faccio notare che qui siamo, come del resto egli stesso ha detto, in campo amministrativo. Egli, da buon avvocato, per sostenere le sue tesi, finisce per arrampicarsi sugli specchi Del resto, nel Consiglio comunale, che è assemblea di natura anche politica, accanto al Consiglio, nel quale sono di norma rappresentate tutte le correnti, c'è la Giunta che prepara i bilanci e li sottopone all'approvazione del Consiglio. Nel caso in esame c'è invece un'assemblea dei soci ed un Consiglio di amministrazione. L'analogia più stretta è con il Consiglio di amministrazione di una società per azioni od anonima, dove il bilancio, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'approvazione dei soci.

Intendevamo perciò fare in modo che gli assistiti potessero effettivamente controllare come si amministrano i loro soldi, non dimenticando che il Consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni; e ci sono poi anche i fondi del Governo, controllati solo *a posteriori* dal Ministero del lavoro.

Ritengo infine di non dovermi soffermare sulla contraddizione messa in luce dal senatore Boccassi in relazione alla facoltà di convocazione dell'assemblea in via straordinaria.

BOSI. Intendo fare solamente un rilievo sulla lettera *b*) dell'articolo che dà al Consiglio direttivo la facoltà di determinare la misura della quota integrativa di contribuzione prevista dalla lettera *d*) del successivo articolo 22. Ecco a quali limitazioni si giunge quando si dà al Consiglio direttivo il potere di determinare la misura della quota integrativa per la copertura di eventuali maggiori costi di assistenza, e per la estensione delle prestazioni. A me sembra che tale materia avrebbe dovuto essere affidata all'assemblea, anche perchè, trattandosi di decisioni che interessano tutti i soci, ciò potrà dar luogo ad incidenti assai gravi in seno alle Casse mutue, ove qualche operazione finanziaria non risultasse troppo pulita. Non dimentichiamo che i contributi previsti dalla legge sono obbligatori e non volontari.

DE BOSIO. Per riprendere l'analogia da me fatta con il Consiglio comunale, faccio osservare che, mentre al Consiglio direttivo spetta l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, il compito di predisporre tali conti spetta al Comitato di gestione, così come in Consiglio comunale la Giunta predispone il bilancio e lo sottopone poi all'approvazione del Consiglio. Mi sembra quindi, senatore Bitossi, che l'analogia ci sia: voi pretendereste invece che fossero gli stessi cittadini ad approvare il bilancio.

Io sostengo che la disposizione della legge è perfetta e democratica, tale da rendere possibile il funzionamento delle mutue; col sistema che voi vorreste introdurre, le mutue non potrebbero funzionare.

PRESIDENTE. Come ho già detto l'emendamento deve intendersi comunque precluso.

Chi approva l'articolo 19 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo.

Spetta al Comitato di gestione:

a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;

b) predisporre i conti preventivi e consuntivi;

c) adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;

d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;

e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso.

Le delibere di cui alle lettere *a*) e *c*) sono sottoposte per la esecutorietà alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e ne sovraintende al funzionamento. Per coadiuvarlo il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un segretario.

Ove il Consiglio lo ritenga opportuno il segretario può essere scelto anche fuori dagli iscritti. In questo caso il segretario partecipa al Consiglio con solo voto consultivo.

L'organizzazione della Cassa mutua comunale è disposta sulla base dei criteri fissati dalla Federazione nazionale.

(*È approvato*).

Art. 22.

Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500, per ciascun coltivatore diretto e familiare, assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo a carico delle aziende condotte da coltivatori diretti soggetti alla as-

sicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno in conformità del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni;

c) con un contributo capitario annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare soggetti alla assicurazione obbligatoria nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla precedente lettera *b*);

d) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nelle forme facoltative tranne che il maggior costo dipenda da epidemie o altri eventi straordinari.

All'articolo 22 sono stati presentati diversi emendamenti: il primo, dei senatori Barbareschi, Bitossi, Merlin e Bosi, tendente a sostituire la dizione della lettera *a*) con la seguente: « *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato pari a due terzi della spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge ».

GRAVA, *relatore*. A mio parere non è assolutamente possibile addossare allo Stato un onere come quello che si vorrebbe proporre attraverso l'emendamento del senatore Barbareschi ed altri. Non solo, ma faccio osservare che per tutti i lavoratori dipendenti, lo Stato, almeno sulla carta, interviene soltanto per un quarto della spesa complessiva; ora qui, pur trattandosi di lavoratori indipendenti, lo Stato dovrebbe intervenire per due terzi della spesa complessiva. A me sembra che ci si possa contentare del contributo di 1.500 lire a carico dello Stato che costituisce press'a poco la metà della spesa, almeno alla stregua dei dati statistici disponibili. Si tratta di un passo che lo Stato fa nei confronti dei lavoratori indipendenti e che merita di essere apprezzato in tutta la sua portata. Prego perciò gli onorevoli colleghi di tener presenti queste considerazioni nel valutare la portata dell'emendamento proposto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io faccio notare che il sistema previsto in questo disegno di legge è stato concordato con il Ministero del tesoro. Se l'emendamento proposto dal senatore Barbareschi ed altri fosse approvato, si verrebbe a spostare tutto l'equilibrio economico della legge e si porrebbe un problema molto grosso la cui soluzione sarebbe subordinata a nuovi contatti con il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Devo far presente che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere tenendo conto, naturalmente, dell'onere che deriva dallo Stato dal testo del disegno di legge quale è stato approvato dalla Camera; se noi aumentassimo l'onere finanziario, dovremmo chiedere nuovamente il parere della 5ª Commissione.

BARBARESCHI. Nello stabilire il contributo dello Stato non si è tenuto conto delle notevoli spese che i Comuni hanno dovuto sempre affrontare per attuare il ricovero di spedalità di questi cittadini; domani i Comuni si troveranno certamente in condizioni assai più vantaggiose di quelle in cui non si siano trovati fino ad oggi per il fatto che l'assistenza ospedaliera è sopportata da questi contributi.

Se si fosse tenuto conto di quest'obbligo dei Comuni, si sarebbe previsto un contributo maggiore di quello determinato nel testo del disegno di legge ed uguale a quello richiesto nel mio emendamento e cioè di due terzi della spesa complessiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Barbareschi ed altri non accettato nè dal relatore nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Subordinato all'emendamento ora respinto vi è un altro emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino, tendente a sostituire nel primo comma la dizione della lettera *a*) con la seguente: « *a*) con un contributo annuo a carico dello Stato pari alla metà della spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge. Tale contributo è integrato da una quota di lire 500 per assicurato da corri-

spondersi esclusivamente per le zone considerate montane a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e per le regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

BOLOGNESI. L'emendamento da noi presentato innanzi tutto mira a stabilire che lo Stato dev'essere chiamato a contribuire con la metà della spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge. Abbiamo sentito affermare che le 1.500 lire di contributo statale corrisponderebbero a circa la metà; ed allora perchè non stabilire precisamente « la metà »? D'altra parte, ed io me lo voglio augurare, può darsi che se noi stabilissimo nella legge che il contributo dello Stato fosse fissato nella metà della spesa complessiva, la spesa che lo Stato dovrebbe affrontare sarebbe addirittura inferiore alle 1.500 lire. Comunque il nostro emendamento innanzi tutto mira ad addossare allo Stato la metà dell'onere delle spese anche perchè noi riteniamo che il disegno di legge, nella dizione attuale, attribuisca ai coltivatori diretti un onere molto maggiore della metà della spesa complessiva. Di questo sono convinti gli stessi coltivatori diretti i quali appunto dichiarano che il loro contributo è superiore alla metà della spesa complessiva.

Questo emendamento inoltre mira ad adeguare il contenuto di questo disegno di legge alla situazione ed alle esigenze della parte più povera dei coltivatori diretti che abita in montagna e nelle aree depresse. L'altro giorno abbiamo sentito un contadino della montagna — che non era nemmeno della nostra parte politica — affermare che questo provvedimento legislativo è atteso dalla loro categoria aggiungendo però subito che egli non voleva pagare niente perchè le sue condizioni non glielo permettevano, in modo assoluto, e citava casi di poderi abbandonati dai contadini fuggiti dalla montagna in altre parti del Paese per trovare un nuovo lavoro. Diceva quel contadino: « Io col mio ettaro e mezzo di terra debbo far vivere la mia famiglia composta di sette persone; sono quindi nell'impossibilità di far fronte a nuove spese. Quando domani mi verranno a chiedere i contributi o mi invieranno il ruolo delle tasse, io dovrò finire per vendere il fondo ed andare a prestare il mio lavoro altrove, facendo magari il bracciante o l'operaio agricolo giornaliero ».

Con il nostro emendamento noi tendiamo ad eliminare in questo progetto di legge una lacuna che a nostro parere è gravissima, in quanto ci sembra naturale che un disegno di legge debba innanzi tutto tener conto della situazione in cui versano i contadini poveri e poverissimi; io non so, per esempio, come potranno sostenere tale contributo i contadini del Salernitano, dopo il recente disastro, od i contadini calabresi che furono colpiti dall'alluvione l'anno scorso od i contadini della provincia di Rovigo che ebbero la disastrosa inondazione del novembre 1951. Noi poi chiamiamo lo Stato a dare un contributo integrativo di lire 500 *pro capite* alle famiglie dei contadini poveri e poverissimi dimoranti nelle zone considerate montane a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e per le regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. La decisione che la Commissione prenderà su questo emendamento rispecchierà l'atteggiamento che essa, e specialmente la maggioranza, intende prendere nei riguardi di certe realtà oggettive di cui, a nostro parere, sarebbe grave errore non tener conto.

Io ho sentito domandare: quanti sono i contadini che si trovano in condizioni così precarie? Come possiamo determinarne il numero? Innanzi tutto bisogna tener conto che le zone depresse sono delimitate e poi, se volessimo fare un conto preciso di tutti i contadini che si trovano in determinate condizioni, potremmo predisporre un censimento attraverso i dati che sono a disposizione dei vari organismi sindacali e rappresentativi.

Quelle suesposte sono, a grandi linee, le ragioni che ci spingono a presentare il nostro emendamento, le quali non sono altro che le richieste fatte dai coltivatori diretti ed in particolare dai più poveri di essi. Lasciando il testo del progetto di legge come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati rischieremmo di fare una legge che si tradurrebbe in una specie di sprone per i contadini della montagna e delle zone depresse ad andarsene dai loro campi. Già ora infatti abbiamo centinaia di poderi abbandonati da chi piuttosto che lavorare in condizioni miserrime di vita preferisce affrontare il rischio di cercare un'altra

occupazione, magari nelle città aumentando il pauroso fenomeno dell'urbanesimo. E mentre non si fa altro che dire di voler aiutare i contadini, in pratica con norme del tipo di quella che noi vogliamo emendare non si fa che declassificare sempre più tale categoria. La categoria dei contadini è benemerito solo quando vi sono sacrifici da fare, solo quando sono chiamati a far la guerra e si fanno loro molte promesse di fronte al pericolo comune, superato il quale delle promesse più nessuno si ricorda.

Noi speriamo che la maggioranza voglia prendere in seria considerazione questi dati di fatto e che non si irrigidisca nelle sue posizioni. Finora tutti i nostri emendamenti sono stati respinti; invitiamo nuovamente la maggioranza ad esaminare con attenzione l'emendamento da noi proposto, per vedere, eventualmente, se non sia il caso di approvare un nuovo articolo concordato.

BOCCASSI. La carenza di finanziamento di questo disegno di legge è talmente evidente che basterebbero pochi esempi a dimostrare che coloro i quali sono più poveri vengono ad essere gravati dai contributi. E questo avviene non soltanto per le famiglie più povere della pianura le quali in pratica vengono a pagare di più per il finanziamento di questo nuovo istituto, ma anche per le famiglie della montagna, le quali già ora si trovano in condizioni tali da non poter assolutamente sopportare altri, anche se minimi, oneri. Almeno in occasione di una legge di questo genere avremmo dovuto formulare disposizioni tali da rendere sopportabili gli oneri da parte di coloro cui si intende andare incontro con l'assistenza previdenziale.

BOSI. A proposito del finanziamento, noi abbiamo formulato delle modifiche al testo degli articoli 22 e 24, le quali si spiegano e si commentano da sè. Oltre le cose che sono già state dette, mi sembra sia bene mettere in evidenza altri elementi perchè non vorrei che in conclusione, oltre che il danno, facessimo anche le beffe a certe categorie di lavoratori della terra. Alle difficoltà che sono state segnalate noi vorremmo ovviare con la proposta di alcuni emendamenti i quali riteniamo dovrebbero essere approvati per trovare il modo fin da questo momento di superare quelli che sono stati riconosciuti come dei veri e propri pericoli nell'applicazione della legge e specialmente la certezza di colpire attraverso il pagamento di un contributo sproporzionato alle loro possibilità le categorie di contadini che si trovano nelle condizioni peggiori di tutti. Riconosciamo, è naturale, che sussistono delle difficoltà, in quanto non è semplice classificare nella massa della generalità le varie categorie, i vari strati di contadini; questo perchè la famiglia contadina è molto varia come è varia la quantità e la qualità della proprietà, il reddito, ecc. D'altronde devo rilevare che nessun tentativo è stato fatto in questo senso; non si è cercato di sapere quali sono i poveri attraverso le determinazioni che sono state fatte nel disegno di legge, nè si è ricorso a quello che è un dato esistente e cioè la classifica delle imposizioni fiscali che, pur non essendo certamente il migliore dei metodi per giungere ad un effettivo accertamento delle condizioni dei soggetti, pure a qualche cosa avrebbe giovato. Ci sarebbe comunque la possibilità di risolvere il problema se si volesse riconoscere che esso va risolto adesso e non dopo.

Voglio a questo proposito indicare una specie di scappatoia, per risolvere il problema contenuto nell'articolo 24, se il signor Presidente mi permette di parlarne anche se non è ancora in discussione. Con l'ultimo comma dell'articolo 24 si dà facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizione di particolare stato di bisogno. Ma, onorevoli colleghi, questa è una pura affermazione veramente demagogica. Si dovrebbero dare agli E.C.A. i fondi necessari per intervenire, non la semplice facoltà, perchè soprattutto gli Enti delle zone povere non hanno alcuna possibilità economica.

Possiamo dare tutte le facoltà che vogliamo, ma si tratterà di facoltà ideali. Il coltivatore diretto che si troverà a leggere questo provvedimento dirà: « Meno male; nel caso che non posso pagare mi rivolgerò all'Ente di assistenza ». Ma l'Ente sarà costretto a rispondergli che se non lo ha potuto aiutare fino a oggi,

purtroppo non potrà aiutarlo neanche per l'avvenire.

Infatti gli E.C.A. di molte zone, specie montane, non hanno fondi per l'assistenza. E permettetemi un'altra osservazione: è norma amministrativa e se volete logica che, quando l'E.C.A. ha per caso diecimila lire da distribuire e vi sono nello stesso Comune quelli che non posseggono neanche quel fazzoletto di terra che possiede il coltivatore diretto, si determini una precedenza anche nella erogazione di quel poco; per cui al coltivatore diretto non andrà mai niente a meno che agli E.C.A. non venga dato un fondo per far fronte a queste richieste previste dalla legge. È chiaro quindi che non serve a niente dare la facoltà agli Enti comunali se non si risolve il problema radicalmente. Se non si approvano gli emendamenti che abbiamo proposto, l'unico risultato sarà quello di danneggiare i contadini delle zone più povere, quelli che hanno più bisogno di essere aiutati.

GRAVA, *relatore*. Alle osservazioni dei colleghi Barbareschi e Bosi mi pare di aver risposto esaurientemente nella mia replica. Desidero fare ancora qualche osservazione sull'emendamento proposto dal senatore Bolognesi tendente a sostituire nel primo comma la dizione della lettera *a*) con la seguente: « Con un contributo annuo a carico dello Stato pari alla metà della spesa complessiva occorrente per l'attuazione della presente legge. Tale contributo è integrato da una quota di lire 500 per assicurato da corrispondersi esclusivamente per le zone considerate montane a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e per le regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, come ho avuto modo di far presente, lo Stato interviene in misura del venticinque per cento a favore dei lavoratori indipendenti. Penso che si possa considerare sufficiente il contributo di 1.500 lire da parte dello Stato che, secondo i calcoli, rappresenta quasi la metà della spesa. Per quanto riguarda poi la quota di lire 500 con cui si dovrebbe integrare il contributo da corrispondersi nelle zone montane, i colleghi sanno che per legge coloro che abitano nelle località montane che superano una certa altitudine non sono tassati agli effetti delle imposte; non pagando le imposte saranno iscritti negli elenchi di quelle persone che potranno beneficiare delle assistenze previste dalla legge. Ma se vogliamo aprire una breccia, se vogliamo cioè venire incontro ai più poveri prima della loro iscrizione in quegli elenchi che saranno controllati dagli organi interessati, chissà quanti cercheranno di farsi considerare poveri e certamente i primi che passerebbero attraverso questa breccia che vorremmo aprire per i più bisognosi, sarebbero i meno bisognosi. Sarà quindi anzitutto necessario procedere alla iscrizione negli elenchi e, una volta accertato il reddito, si potranno veramente conoscere i più indigenti. Naturalmente è giusto che prima di coloro che hanno un pezzo di terra al sole siano assistiti quelli che non posseggono nulla, ma non condivido l'affermazione che gli E.C.A. di molte zone non hanno fondi. Ogni E.C.A., anche di montagna, specie se verrà decentralizzata l'assistenza, 300-400 mila lire dal Prefetto le avrà sempre. D'altra parte è chiaro che tutto ciò che i Comuni risparmieranno per le spese di spedalità, potranno devolverlo agli E.C.A. Per queste considerazioni non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Bolognesi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io sono del parere che non è il caso di sconvolgere il piano economico contemplato dal disegno di legge con delle disposizioni che la renderebbero più complessa e di difficile applicazione.

MANCINO. Desidero fare una dichiarazione di voto. Ho creduto che questo disegno di legge avrebbe potuto indirettamente risolvere il problema dello spopolamento della montagna di cui il Parlamento da qualche tempo si sta interessando. Una volta che i contadini avranno l'assistenza, pensavo, diminuirà il fenomeno dello spopolamento della montagna. Ma ho dovuto accorgermi che la mia è stata un'illusione. Proprio allo scopo di venire incontro ai più bisognosi delle zone montane avevamo presentato questo emendamento. Se la Commissione non l'approverà ad esserne maggiormente danneggiate saranno le famiglie più

povere che non godranno dei benefici previsti dalla legge.

PRESIDENTE. I senatori Bolognesi e Mancino hanno presentato un emendamento subordinato a quello in discussione tendente ad aggiungere alla lettera *a*) del testo trasmesso dalla Camera un inciso che ripete la dizione del primo emendamento da essi presentato dalle parole « tale contributo » in poi. Ritengo quindi opportuno procedere alla votazione del primo emendamento Bolognesi per parti separate. Lo metto pertanto ai voti fino alle parole: « dell'attuazione della presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti la lettera *a*) nel testo della Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento Bolognesi: « Tale contributo è integrato da una quota di lire 500 per assicurato da corrispondersi esclusivamente per le zone considerate montane a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e per le regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Alla lettera *b*) non sono stati proposti emendamenti. La metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti un emendamento presentato dai senatori Bosi, Mariani, Mancino e Bolognesi, tendente a sopprimere la lettera *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sulla lettera *d*), è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Barbareschi, Mancino e Bosi, tendente a sostituire la dizione della lettera stessa con la seguente: « *d*) con un'eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura del costo delle prestazioni nelle forme facoltative ».

BARBARESCHI. Noi siamo d'accordo che resti l'eventuale quota integrativa, ma solo per l'assistenza facoltativa, per la copertura cioè del costo delle prestazioni facoltative.

GRAVA, *relatore*. Dato il modo nel quale è stata organizzata la legge nel suo complesso, ritengo di non poter accettare l'emendamento del senatore Barbareschi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Barbareschi alla lettera *d*) dell'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *d*) nel testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 23, dobbiamo decidere su una proposta di rinvio avanzata dal collega Bolognesi.

DE BOSIO. Data l'urgenza di questo disegno di legge, pregherei i colleghi di voler continuare nella discussione fino alla fine del disegno di legge.

GRAVA, *relatore*. Vorrei rivolgere la stessa preghiera fatta dal senatore De Bosio per un'altra ragione, e cioè perchè quest'altra settimana avremo da esaminare il disegno di legge sull'apprendistato.

Del resto le posizioni sono già chiarite e tutti sanno quanta sia l'aspettativa per l'approvazione di questo disegno di legge.

BOSI. Relativamente all'urgenza debbo dire che in tre sedute abbiamo praticamente esaurito il disegno di legge che invece in Aula

avrebbe richiesto molto di più. Inoltre non credo che una settimana di più o di meno abbia importanza per una legge come questa. Gli impegni che abbiamo assunto non ci consentono di poter rimanere a discutere il disegno di legge. Quindi insisto per il rinvio della discussione.

VARALDO. I vostri emendamenti sono stati già ampiamente illustrati nella discussione generale. Ritengo perciò che si possa con una certa rapidità discutere gli articoli rimanenti senza ripetere quello che è stato già detto da una parte e dall'altra.

PRESIDENTE. La nostra Commissione ha sempre seguìto la tradizione di procedere, nei limiti del possibile, in pieno accordo. Perciò ritengo che la Commissione possa, in considerazione degli impegni assunti dai nostri colleghi, rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

Poichè nessuno fa osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 13.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari